



COMUNE DI SANSEPOLCRO

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 178 del 22-12-2018

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e detrazioni d' imposta (IMU) per l' anno 2019.

L'anno 2018 addì Ventidue del mese Dicembre alle ore 09:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Erano presenti:	Erano assenti:
<i>CORNIOLI MAURO</i> <i>ANTONELLI ALESSIO</i> <i>MORETTI LORENZO</i> <i>DEL SIENA FRANCESCO</i> <i>MERCATI FRANCESCA</i> <i>GALLAI SIMONE</i> <i>GORETTI ANDREA (Scrutatore)</i> <i>CRISPOLTONI STEFANO (Scrutatore)</i> <i>TORELLI MERI</i> <i>FRULLANI DANIELA (Scrutatore)</i> <i>LAURENZI ANDREA MATHIAS</i> <i>POLVERINI MARCELLO</i> <i>GIORNI CATIA</i> <i>GIUNTI TONINO</i> <i>RIVI ALESSANDRO</i>	<i>TORRISI GIUSEPPE</i> <i>DEL BOLGIA MICHELE</i>
Tot. 15	Tot. 2

Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca BRAGAGNI incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05-02-2018, esecutiva ai sensi di legge, ha determinato le aliquote di base dell'imposta municipale propria;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 17/07/2014 e s.m.i;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato in data odierna;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato in data odierna;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di mantenere l'articolazione tributaria già proposta per l'esercizio 2018;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- il già citato articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, che alla lettera b) consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;

Richiamata la proposta di deliberazione da adottare in data odierna inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2019, e considerato che la stessa è rispettosa dei limiti e delle clausole soprarichiamate;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota ordinaria	1,06%
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze di cui all'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011.	0,48%
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado ai sensi del “Regolamento IUC componente IMU”.	0,82%
Immobili classificati nella categoria catastale C/3, corrispondente a “Laboratori per arti e mestieri” qualora siano concessi in locazione.	0,90%

Immobili classificati nella categoria catastale C/3, corrispondente a “Laboratori per arti e mestieri” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale C1 corrispondente a “Negozzi e botteghe” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale C1 corrispondente a “Negozzi e botteghe” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/1, corrispondente a “Opifici” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/1, corrispondente a “Opifici” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/2, corrispondente a “Alberghi, pensioni e residences” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/2, corrispondente a “Alberghi, pensioni e residences” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/3 “Teatri, cinematografi, ecc.” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/3 “Teatri, cinematografi, ecc.” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/7, corrispondente a “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/7, corrispondente a “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/8, corrispondente a “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/8, corrispondente a “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/4, corrispondente a “Case di cura, ospedali e poliambulatori” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/4, corrispondente a “Case di cura, ospedali e poliambulatori” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/6, corrispondente a “Fabbricati, locali ed	0,90%

aree attrezzate per esercizi sportivi” qualora siano concessi in locazione.	
Immobili classificati nella categoria catastale D/6, corrispondente a “Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizi sportivi” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/11 corrispondente a “Scuole e laboratori scientifici privati” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/11 corrispondente a “Scuole e laboratori scientifici privati” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale A10 qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale A10 altri casi rispetto al punto precedente	0,88%
Aree edificabili	1,06%
Aliquota ordinaria di legge per gli immobili concessi in comodato gratuito all’amministrazione comunale.	0,76%

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2019 ammonta a €. 3.425.000 come meglio illustrato nella nota integrativa al bilancio;

Inoltre nel 2019 la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale viene ipotizzata in euro 662.131,69 sulla base dei primi dati forniti dal Ministero.

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 ;

Tenuto conto dell'art.42 del Dlgs 267/2000 e ritenuta la propria competenza a deliberare sull'oggetto;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Luca Bragagni in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del DLgs 267/2000;

Tenuto conto che il presente documento è stato analizzato nella competente Commissione bilancio nella sessione del 11/12/2018;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Udito il dibattito riportato nella Delibera n.174 del 22 dicembre 2018;

Visto l'esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei 15 Consiglieri presenti, con **09** voti favorevoli e **06** contrari (Frullani, Laurenzi, Polverini, Rivi, Giorni e Giunti);

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota ordinaria	1,06%
--------------------	-------

Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze di cui all'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011.	0,48%
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado ai sensi del "Regolamento IUC componente IMU".	0,82%
Immobili classificati nella categoria catastale C/3, corrispondente a "Laboratori per arti e mestieri" qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale C/3, corrispondente a "Laboratori per arti e mestieri" altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale C1 corrispondente a "Negozzi e botteghe" qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale C1 corrispondente a "Negozzi e botteghe" altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/1, corrispondente a "Opifici" qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/1, corrispondente a "Opifici" altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/2, corrispondente a "Alberghi, pensioni e residences" qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/2, corrispondente a "Alberghi, pensioni e residences" altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/3 "Teatri, cinematografi, ecc." qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/3 "Teatri, cinematografi, ecc." altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/7, corrispondente a "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale" qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/7, corrispondente a "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale" altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/8, corrispondente a "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale" qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/8, corrispondente a "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale" altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%

Immobili classificati nella categoria catastale D/4, corrispondente a “Case di cura, ospedali e poliambulatori” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/4, corrispondente a “Case di cura, ospedali e poliambulatori” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/6, corrispondente a “Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizi sportivi” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/6, corrispondente a “Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizi sportivi” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale D/11 corrispondente a “Scuole e laboratori scientifici privati” qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale D/11 corrispondente a “Scuole e laboratori scientifici privati” altri casi rispetto al punto precedente.	0,80%
Immobili classificati nella categoria catastale A10 qualora siano concessi in locazione.	0,90%
Immobili classificati nella categoria catastale A10 altri casi rispetto al punto precedente	0,88%
Aree edificabili	1,06%
Aliquota ordinaria di legge per gli immobili concessi in comodato gratuito all'amministrazione comunale.	0,76%

2. L'importo della detrazione per abitazione principale è fissato in € 200;
3. di stimare in € 3.425.000 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019, come meglio esplicitato nella nota integrativa al bilancio, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 662.131,69 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Con separata votazione, tenutasi per alzata di mano dei 15 Consiglieri presenti, con **09** voti favorevoli e **06** contrari (Frullani, Laurenzi, Polverini, Rivi, Giorni e Giunti) il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to

Lorenzo MORETTI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Dott. Luca BRAGAGNI



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Li

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 gennaio 2019

N° 183

*L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to*

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to*

.....